



polizza
**MULTIRISCHI
 DEL PROFESSIONISTA**

“PARTE A” EDIZIONE 01/11/2009

INDICE

Guida alla polizza	pag. 1
Nota informativa ISVAP.	pag. 3
Informativa Privacy	pag. 5
Definizioni comuni	pag. 7
Incendio	pag. 8
Furto e rapina	pag. 13
Danni ai Vetri e Insegne.	pag. 18
Machine Elettroniche	pag. 19
Responsabilità Civile	pag. 21
Tutela Giudiziaria	pag. 24
Sinistri	pag. 27
Condizioni generali comuni	pag. 31

La nostra Compagnia intende fornire le migliori prestazioni possibili ai propri Assicurati. La polizza da lei sottoscritta è stata predisposta per soddisfare le sue necessità assicurative.

Lei potrà inoltre avvalersi dell'esperienza assicurativa degli agenti UGF Assicurazioni Divisione Unipol per consigli e suggerimenti che le permettano di utilizzare la sua polizza nel modo più vantaggioso per la sicurezza personale e per quella dei suoi beni.

UGF Assicurazioni accantona riserve adeguate per far fronte a tutti gli impegni presi con i propri Assicurati, e le investe in attività produttive e socialmente utili. Il Bilancio annuale è certificato da una primaria Società di revisione.

L'equità e la tempestività dei nostri servizi di liquidazione sono i principali motivi della crescente fiducia mostrata dagli assicurati verso la nostra Compagnia.

Se non è soddisfatto della gestione di un sinistro o del rapporto contrattuale con la nostra Compagnia e vuole esporre un reclamo:

- scriva a:
UGF Assicurazioni S.p.A.
RECLAMI E ASSISTENZA CLIENTI
Via della Unione Europea 3/B
20097 San Donato Milanese (MI)
- invii un fax al numero: 02-51815353
- invii un'e-mail all'indirizzo di posta
(reclami@ugfassicurazioni.it)
- telefoni al numero 02 55604027
(da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.30;
venerdì dalle 9.00 alle 12.00)

Se non è soddisfatto dell'esito del reclamo o se non ha ricevuto riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato con la Società, scrivendo a:

ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 Roma - ITALIA



Guida alla lettura della sua polizza

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOL.

La Sua polizza MULTIRISCHI DEL PROFESSIONISTA è formata:

- dal presente libretto “**PARTE A**”, che riporta in modo dettagliato le condizioni che regolano il contratto di assicurazioni, la **nota informativa** e l'**informativa privacy**;
- dalla “**PARTE B**”, con l'indicazione di che cosa Lei ha scelto di assicurare e per quali somme, massimali e combinazioni; contiene le condizioni particolari ed aggiuntive che personalizzano la polizza e le Sue dichiarazioni sul rischio.

La **nota informativa**.

L'**informativa privacy**.

Le **definizioni** spiegano il significato dei principali termini utilizzati in polizza.

Le **condizioni generali di assicurazione** stabiliscono, per ogni garanzia, quali sono i rischi assicurati e quali esclusi, come sono valutati i danni e le eventuali franchigie, che cosa fare in caso di sinistro.

Si può scegliere di modificare le condizioni generali utilizzando le **condizioni particolari**, ad esempio includere una specifica garanzia.

Le **norme contrattuali comuni** rappresentano norme di carattere amministrativo e giuridico, come ad esempio, il pagamento del premio e il tacito rinnovo della polizza.

Per maggior chiarezza nei Suoi confronti, le condizioni che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e scadenze a Suo carico sono stampate su fondo colorato, **in questo modo evidenziato**, e sono da leggere con particolare attenzione.

Sperando di esserci resi utili, ricordiamo che l'Agente UGF Assicurazioni Divisione Unipol è a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Nota Informativa

Ramo Danni esclusa R.C.A.

Premessa

La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D.Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartite dall'ISVAP, è consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte integrante. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono stampati su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

1. Informazioni relative alla Società

Le assicurazioni di cui alla presente polizza di riferimento saranno prestate da UGF Assicurazioni S.p.A., con sede e Direzione Generale in via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia), tel. 051.5077111 - fax 051.375349, sito internet: www.ugfassicurazioni.it, società unipersonale soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

La Società è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/08/2007.

2. Informazioni relative al contratto

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali, per le quali si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione facenti parte della polizza, che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo alle agenzie tutti i chiarimenti necessari.

2.1 Legislazione applicabile

Il contratto sarà concluso con UGF Assicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana. Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle Parti scegliere una legislazione diversa, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative vigenti in Italia. Anche per tali assicurazioni UGF Assicurazioni S.p.A. propone comunque di scegliere la legislazione italiana. Per le assicurazioni obbligatorie prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.

2.2 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a **UGF Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti - Via della**

Unione Europea n. 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel.: 02.55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9,00 alle 12,00), Fax: 02.51815353, E-mail: reclami@ugfassicurazioni.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331.

I reclami indirizzati all'ISVAP contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Compagnia www.ugfassicurazioni.it.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui il Cliente e UGF Assicurazioni concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

3. Informazioni relative ai sinistri

In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato prontamente all'Impresa indicando con precisione il luogo, il giorno, l'ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni.

4. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

UGF Assicurazioni S.p.A.



INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti (1) ci fornite. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge (2). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

Perché Le chiediamo i dati

La nostra Società utilizzerà I Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti (3); ove necessario potranno essere utilizzati da altre società del nostro Gruppo (4) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (5).

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa (6).

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D.Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UGF Assicurazioni S.p.A. (www.ugfassicurazioni.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipolgf.it), entrambe con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito www.ugfassicurazioni.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati, presso UGF Assicurazioni S.p.A., al recapito sopra indicato – e-mail: privacy@ugfassicurazioni.it.

– NOTE –

- (1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- (2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc.
- (3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tarifarie.
- (4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto della altre società del Gruppo.
- (5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell'elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- (6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

UGF Assicurazioni S.p.A.

DEFINIZIONI COMUNI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza e comuni a tutti i settori, significano:

ASSICURATO

La persona nel cui interesse è stipulata la polizza.

COMPAGNIA

UGF Assicurazioni S.p.A.

CONTRAENTE

La persona che stipula la polizza.

FRANCHIGIA

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

POLIZZA

Il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assi-

curata, senza applicazione della regola proporzionale.

REGOLA PROPORZIONALE

Norma che si applica quando l'assicurazione, al momento del sinistro, copre solo una parte del valore delle cose assicurate e per cui la Compagnia risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro.

SCOPERTO

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il fatto dannoso previsto in polizza.

UFFICIO/STUDIO

Ufficio o studio professionale, commerciale, tecnico; gabinetto medico-dentistico; laboratorio di analisi; agenzia.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che copre l'intero valore delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale.

INCENDIO

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:

LOCALI

I locali di proprietà dell'Assicurato o in locazione, adibiti all'attività dichiarata, costituenti un intero fabbricato o parte di esso, incluse le dipendenze (quali cantina, soffitta, garage, box, centrale termica) purché pertinenti al fabbricato stesso. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi parquettes, moquettes, tappezzerie, tinteggiature, affreschi, dipinti, mosaici e statue che non abbiano valore artistico, recinzioni, cancellate ed infissi all'aperto, il tutto pertinente al fabbricato, ad eccezione delle insegne le quali sono escluse sia dalla presente voce che dalla successiva CONTENUTO.

Sono comprese le tende da sole fino a € 2.500,00 Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune.

CONTENUTO

I beni, adibiti all'attività dichiarata, così intesi:

Arredamento ed attrezzature

Mobili, arredamento, attrezzature, il tutto adibito all'attività dichiarata e posto nei locali dell'ufficio e/o studio.

Sono compresi: cancelleria, apparecchi fotografici e strumenti professionali, casseforti e armadi di sicurezza, nonché tappezzerie, moquettes e parquettes non facenti parte della proprietà del fabbricato ma di proprietà dell'Assicurato quale locatario.

Sono altresì compresi: mobili ed oggetti d'antiquariato; collezioni in genere e denaro fino alla concorrenza di € 1.500,00; quadri, tappeti, arazzi e cose aventi valore artistico, di valore singolo non superiore a € 5.000,00.

Restano comunque esclusi: raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche e filateliche; collezioni in genere; pietre e metalli preziosi, perle, carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere, veicoli a motore iscritti al P.R.A. e quant'altro rientra nelle definizioni di "APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE" e "COSE PARTICOLARI".

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Macchine da scrivere e da calcolo elettriche ed elettroniche, telex, telefax, fotocopiatrici, personal computer e mini elaboratori, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, supporti dati, modem, scanner, plotter, apparecchi di rilevazione e misure, impianti di prevenzione ed allarme, centralino telefonico compresi gli apparecchi utilizzatori, apparecchi elettromedicali ed ogni altra apparecchiatura elettrica o elettronica inerente l'attività dell'ufficio e/o dello studio.

COSE PARTICOLARI

Archivi, documenti, registri, disegni, modelli, microfilm,

fotocolor, clichè, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

INCENDIO

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori o corpi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

BANG SONICO

Onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.

INCOMBUSTIBILI

Le sostanze che alla temperatura di 750° C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

ATTI DI TERRORISMO

Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati/Rischi Esclusi

1.1 RISCHI ASSICURATI

La Compagnia nella forma "a valore intero", purché non diversamente previsto alle singole garanzie, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

a) Incendio

b) Fulmine

c) Urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, caduta di satelliti o di corpi celesti.

d) Esplosione, implosione, scoppio.

Con esclusione dei danni:

– da ordigni esplosivi;

- a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetti del materiale.

e) Acqua condotta

fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere.

Con esclusione:

- dei danni da traboccamenti, rigurgiti o rotture di fognature.
- delle spese per la demolizione e ripristino di parti del fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

La garanzia è prestata con la franchigia di **€ 60,00** per sinistro.

f) Fumo

fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

g) Fenomeni elettrici

azione elettrica del fulmine, sovratensione, cortocircuito, variazione di corrente, arco voltaico od altri fenomeni elettrici.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà una somma superiore a **€ 1.000,00** per anno assicurativo.

Con esclusione dei danni:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, a tubi elettronici;
- dovuti ad usura, a carenza di manutenzione, a manomissione, causati da imperizia e negligenza degli addetti e durante fasi di montaggio, prova e manutenzione;
- agli enti compresi nella definizione di "APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE" assicurabili al settore ELETTRONICA.

La garanzia è prestata con la franchigia di **€ 150,00** per sinistro.

h) Eventi speciali

- EVENTI SOCIO-POLITICI E DOLOSI scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolo, sabotaggio.

Con esclusione dei danni:

- arrecati a seguito di furto o tentato furto assicurabili al Settore FURTO e RAPINA;
- verificatisi nel corso di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, statale o locale.

La garanzia è prestata con la franchigia di **€ 250,00** per sinistro.

- EVENTI ATMOSFERICI grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose

da esso trascinate, tromba d'aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

Acqua penetrata all'interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopraddetti.

L'assicurazione comprende i danni causati da sovraccarico di neve.

Con esclusione dei danni:

- a vetrate, lucernari, tettoie, pannelli solari;
- da infiltrazioni, umidità, stillicidio;
- da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;
- da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- da allagamenti, mareggiate, frane e slavine.

La garanzia è prestata con la franchigia di **€ 250,00** per sinistro.

Sono inoltre in garanzia:

i) Colpa grave

i danni derivanti dagli eventi garantiti dalla presente polizza e determinati da colpa grave.

l) Guasti arrecati dai soccorritori

allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti a termini di polizza.

m) Danni conseguenziali

i danni materiali conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione o scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse causati da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi.

n) Le spese di demolizione, sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento

le spese ragionevolmente sostenute a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del Settore INCENDIO per:

- demolire, sgomberare e trasportare a discarica i residui del sinistro;
- rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del **5%**

delle somme assicurate rispettivamente per i LOCALI ed il CONTENUTO ed in eccedenza alle somme stesse, con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro.

o) Danni derivanti da perdita delle pigioni o maggiori spese

se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini del Settore INCENDIO, la Compagnia rinfonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato – proprietario – che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Qualora l'Assicurato occupi i locali in qualità di conduttore si intendono in garanzia le ragionevoli maggiori spese di affitto, rispetto al canone di locazione pagato al momento del sinistro, pagate dall'Assicurato per continuare l'attività in altri locali.

La garanzia è operante per il tempo necessario al ripristino dei locali e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

Resta convenuto che l'indennizzo non potrà superare il 15% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari colpite da sinistro.

1.2 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) di smarrimento, furto o tentato furto delle cose assicurate;
- d) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 1.1 lett. o);
- e) causati da gelo;
- f) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
- g) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

1.3 TERZI INTERESSATI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere

esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

1.4 LOCALI IN LOCAZIONE

La Compagnia nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme di legge, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dal settore INCENDIO, ai locali dell'attività dichiarata tenuti in locazione dall'Assicurato.

1.5 BUONA FEDE

Premesso che le circostanze considerate ai fini della valutazione del rischio sono quelle riportate nelle "DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" della "PARTE B" di polizza, le inesatte o incomplete dichiarazioni rese in buona fede dal Contraente di una circostanza aggravante il rischio, sia all'atto della stipulazione della presente polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodici e transitori.

2. GARANZIE FACOLTATIVE

La singola garanzia è operante solo se la corrispondente somma assicurata ed il relativo codice sono indicati nella facciata della "PARTE B" di polizza.

2.1 CONTENUTO "A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" - codice 4

La Compagnia, fino alla concorrenza della somma assicurata e senza l'applicazione della regola proporzionale sancita dall'art. 1907 del Codice Civile, indennizza i danni materiali e diretti causati al contenuto dei locali da eventi garantiti nel Settore INCENDIO.

2.2 RICORSO TERZI - codice 410

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del Settore INCENDIO. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi mezzi;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, così come modificato dalla legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

2.3 SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRASPORTO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO - codice 413

La Compagnia, fino alla concorrenza della somma assicurata ed in eccedenza a quanto previsto dall'art. 1.1 lett. n) della Garanzia Base, indennizza le spese ragionevolmente sostenute per:

- demolire, sgomberare e trasportare a discarica i residui del sinistro;
- rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali.

2.4 OGGETTI D'ARTE - codice 75

La Compagnia risponde, per la somma assicurata a questo titolo, dei danni materiali e diretti causati da eventi garantiti nel Settore INCENDIO, ad affreschi, dipinti, mosaici e statue aventi valore artistico; raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche e filateliche; collezioni in genere; pietre e metalli preziosi, perle, nonché quadri, tappeti, arazzi e cose aventi valore artistico, di valore singolo superiore a € 5.000,00. L'Assicurato è tenuto a presentare un elenco dettagliato dei beni assicurati completi di relativa valutazione effettuata da estimatore beneviso alla Compagnia.

2.5 INTEGRAZIONE DI GARANZIE - codice 420

La Compagnia, preso atto che sui beni assicurati esisto-

no altre polizze incendio e relative variazioni sottoscritte con altre Compagnie in data antecedente la stipula del presente contratto, si impegna a prestare tutte le garanzie operanti nel Settore INCENDIO della presente polizza e non comprese nei contratti già stipulati con altre Compagnie, per le somme da esse garantite considerate partita per partita senza compensazione fra di loro.

Ai fini della determinazione del valore globalmente assicurato partita per partita si procederà per sommativa di partite o gruppi di partite uguali ed omogenee. Per tali aggregazioni vale il disposto dell'art. 1.7 del settore SINISTRI.

2.6 SPESE DI RICOSTRUZIONE DI COSE PARTICOLARI - codice 416

Qualora distrutti o danneggiati da un evento garantito dal Settore INCENDIO, la Compagnia indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma "a primo rischio assoluto", le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento DI COSE PARTICOLARI, nonché le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostruzione dei dati memorizzati nei supporti del sistema elettronico.

Dette spese sono indennizzabili anche se le cose particolari, colpite da evento garantito a termini del presente settore di polizza, si trovano presso gli uffici e/o sedi dei consulenti fiscali, tecnici, legali ed amministrativi dell'Assicurato.

2.7 CARTE VALORI - codice 74

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati da eventi garantiti nel Settore INCENDIO a: titoli di credito, di pegno, e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore. Il Contraente o l'Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurati.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Compagnia risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti fino ad un massimo di € 150,00 per titolo.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti:

- 1) che l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) che il valore dei detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) che la Compagnia non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) che l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

INCENDIO

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Compagnia risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia chiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

si escludono:

- monete correnti e biglietti di Banca.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella facciata della “PARTE B” di polizza

74 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti dell'Assicurato;
- i locatari e/o proprietari dei locali Assicurati.

La condizione è operante purchè l'Assicurato rinunci a rivalersi nei confronti del responsabile e sempreché, al momento del sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti, per gli stessi eventi, mediante altre polizze di assicurazione.

103 RICERCA DELLA ROTTURA FINO A € 1.000,00

A parziale deroga dell'art. 1.1 lett. e) della GARANZIA BASE la Compagnia si obbliga ad indennizzare le spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino di parti di fabbricato e di impianti, al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

Resta inteso che in nessun caso la Compagnia indennizzerà per anno assicurativo somma superiore a € 1.000,00.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 100,00 per sinistro.

104 RICERCA DELLA ROTTURA FINO A € 2.500,00

A parziale deroga dell'art. 1.1 lett. e) della GARANZIA BASE la Compagnia si obbliga ad indennizzare le spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino di parti di fabbricato e di impianti al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

Resta inteso che in nessun caso la Compagnia indennizzerà per anno assicurativo somma superiore a € 2.500,00.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 100,00 per sinistro.

112 FENOMENI ELETTRICI

A parziale deroga dell'art. 1.1 lett. g) della GARANZIA BASE si conviene di elevare il limite di indennizzo a € 2.500,00 per anno assicurativo.

121 ESCLUSIONE DELLE GARANZIE

EVENTI SPECIALI

Si conviene di escludere dall'art. 1.1 della GARANZIA BASE i danni causati da **eventi speciali** di cui alla lettera h).

Relativamente agli eventi socio-politici e dolosi si intendono esclusi anche i danni conseguenti a incendio, esplosione, scoppio.

230 ATTI DI TERRORISMO

A parziale deroga dell'art. 1.2 – Rischi esclusi – lettera a), la Compagnia indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da atti di terrorismo.

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 10%, di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 500,00.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per anno assicurativo, importo superiore al 25% della somma assicurata alle rispettive partite.

La Compagnia e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativo al periodo di rischio non corso.

252 ESCLUSIONE DEI BENI IN LEASING

Dalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

405 DANNI INDIRETTI A PERCENTUALE

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. d) della Garanzia Base, sull'importo di ogni sinistro indennizzabile, relativamente alle partite 1) LOCALI e 2) CONTENUTO, sarà liquidato un ulteriore 20% forfettario a favore dell'Assicurato a titolo di indennizzo di danni o spese causati indirettamente dal sinistro.

Tale importo deve intendersi in aggiunta alla somma assicurata alle suddette partite.

La garanzia non è operante per i danni da fenomeno elettrico ed atti di terrorismo, se prestata.

FURTO E RAPINA

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:

LOCALI

I locali adibiti a ufficio-studio, tutti tra loro internamente comunicanti, costituenti un intero fabbricato o parte di esso.

CONTENUTO

Mobili (compresi mobili di antiquariato), arredamenti, attrezzature, cancelleria, apparecchi fotografici e strumenti professionali; quadri ed oggetti d'arte di valore singolo non eccedente € 5.000,00; apparecchiature elettriche ed elettroniche; macchinari ed attrezzature; armadi di sicurezza o corazzati e casseforti; impianti di prevenzione e di allarme; il tutto di pertinenza dell'esercizio assicurato, posto nei locali indicati nella "PARTE B" di polizza.

Sono esclusi valori e cose particolari.

EVENTI SOCIO-POLITICI

Scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.

EVENTI ATMOSFERICI

Uragani, bufere, trombe d'aria, grandine, neve.

RAPINA

Sottrazione o consegna di cose, mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.

SCASSO

Forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.

VETRI STRATIFICATI

Sono costituiti da due o più strati, accoppiati tra loro tramite l'interposizione, con procedimento particolare, di lastre di materiale plastico.

Sono parificate ai vetri stratificati anche le lastre, di adeguato spessore, di materiale plastico rigido in plexiglass, PVC, policarbonato.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Macchine da scrivere e da calcolo elettriche ed elettroniche, telex, telefax, fotocopiatrici, personal computer e mini elaboratori, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, supporti dati, modem, scanner, plotter, apparecchi di rilevazione e misura, impianti di prevenzione ed allarme, centralino telefonico compresi gli apparecchi utilizzatori, apparecchi elettromedicali ed ogni altra apparecchiatura elettrica o elettronica inerente l'attività dell'ufficio e/o dello studio.

VALORI

Denaro e valori bollati, carte valori, titoli di credito in genere, purché inerenti l'attività dichiarata nella "PARTE B" di polizza.

COSE PARTICOLARI

Archivi, documenti, registri, disegni, modelli, microfilm, fotocolor, cliché, schede, dischi, nastri ed altri supporti informativi per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati / Rischi Esclusi

1.1 RISCHI ASSICURATI

La Compagnia, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma "*a primo rischio assoluto*", indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:

a) Furto

delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto abbia asportato le cose custodite nei locali che le contengono e indicati nella "PARTE B" di polizza:

- a seguito di scasso dei sistemi o dei mezzi di chiusura esterni, sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di vetri stratificati;
- mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale qualora le aperture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
- mediante l'uso di chiavi vere, che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato o agli addetti.

La garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia dello smarrimento o della sottrazione, fino alle ore 24 del 7° giorno successivo; restano in ogni caso fermi gli obblighi previsti dall'art. 1.1 del Settore SINISTRI. In particolare l'Assicurato, salvo dimostrato caso di forza maggiore, deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per prevenire eventuali sinistri.

L'assicurazione è estesa ai furti commessi:

- attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine (purché fisse) e le porte-vetrate (purché efficacemente chiuse) rimangono protette da solo vetro fisso;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'esercizio, senza introduzione nei locali.

b) Rapina

avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali.

c) Guasti cagionati dai ladri

nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli:

- alle cose assicurate (esclusi i valori), purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto alle precedenti lett. a) e b);
- ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi infissi senza l'applicazione di eventuali

FURTO E RAPINA

scoperti e franchigie previsti in polizza, purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto alle precedenti lett. **a)** e **b)**;

- ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei locali, senza l'applicazione di eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

La garanzia è prestata entro i limiti della somma assicurata alla partita CONTENUTO.

d) Atti vandalici cagionati dai ladri

alle cose assicurate (esclusi i VALORI) nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli, entro i limiti della somma assicurata alla partita CONTENUTO, purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto alle precedenti lett. **a)** e **b)**. La garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

e) Furto e rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici

La garanzia è prestata entro il limite della somma assicurata alla partita CONTENUTO e con la franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

f) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall'Assicurato

L'assicurazione comprende i danni da furto avvenuti nei modi previsti dall'art. 1.1 punto **a)** – RISCHI ASSICURATI – anche se commessi da un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle di particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

g) Spese sostenute per la perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dei locali sopraindicati per:

- SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA; che deve essere eseguita entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte;
- RIENTRARE NELL'UFFICIO/STUDIO DESCRITTO IN POLIZZA.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 e con franchigia di € 60,00 per ogni sinistro.

1.2 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

- a)** da furto avvenuto quando i locali contenenti le cose assicurate rimangano per più di 30 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso la garanzia è sospesa a decorrere dalle ore 24 del trentesimo giorno;
- b)** determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a

responsabilità illimitata, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi o delle quali civilmente rispondono – salvo quanto previsto alla lettera **f)** della Garanzia Base – nonché delle persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate;

- c)** causati da incendio, esplosione e scoppio provocati dall'autore del furto o della rapina;
- d)** alle vetrinette e mostre non comunicanti con i locali assicurati e al loro contenuto;
- e)** verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- f)** verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g)** indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso, non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- h)** ai veicoli a motore (esclusi quelli in vendita e/o in riparazione) e agli animali;
- i)** a seguito di scasso di vetri non stratificati, salvo i casi previsti dall'art. 1.1 - Rischi Assicurati - lett. **a)**;
- l)** derivati da truffa;
- m)** derivati da furto con destrezza;
- n)** alle cose poste all'esterno dei locali assicurati salvo quanto previsto dall'art. 1.1 - Rischi assicurati - lett. **c)**.

1.3 TERZI INTERESSATI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

1.4 CONCOMITANZA DI SCOPERTI E FRANCHIGIE

In caso di sinistro, qualora siano contemporaneamente operanti scoperto e franchigia, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto prevista in polizza col minimo dell'importo previsto per la franchigia. In caso di concomitanza di due o più degli scoperti previsti in polizza, si applicherà un unico equivalente alla loro somma col massimo però del 30% e, qualora sia inoltre prevista una franchigia, questa verrà considerata quale importo minimo non indennizzabile.

2. GARANZIE FACOLTATIVE

La singola garanzia è operante solo se la corrispondente somma assicurata ed il relativo codice sono indicati nella facciata della “PARTE B” di polizza.

2.1 VALORI COMUNQUE CUSTODITI - codice 53

La garanzia comprende i VALORI comunque custoditi all'interno dei locali.

2.2 VALORI IN CASSAFORTE CONTRO IL SOLO RISCHIO DEL FURTO - codice 133

La garanzia è prestata, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, per i valori riposti in cassaforte murata ed ancorata o di peso superiore a 100 kg., posta nei locali dell'ufficio/studio.

La Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto abbia violato le difese dei mezzi di custodia mediante scasso, asportando comunque i valori in uno dei modi previsti dall'Art. 1.1 - lettera a) della Garanzia Base.

2.3 VALORI CONTRO IL SOLO RISCHIO DELLA RAPINA - codice 223

La garanzia è prestata, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, per i valori riposti sia dentro che fuori dai mezzi di custodia contro il rischio della rapina avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10%.

2.4 SPESE DI RICOSTRUZIONE DI COSE PARTICOLARI - codice 423

La Compagnia indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma “*a primo rischio assoluto*”, le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di COSE PARTICOLARI, colpite da evento garantito ai termini del Settore FURTO, nonché le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostruzione dei dati memorizzati nei supporti del sistema elettronico.

Dette spese sono indennizzabili anche se le cose particolari, colpite da evento garantito ai termini del Settore FURTO, si trovano presso gli uffici e/o sedi dei consulenti fiscali, tecnici, legali ed amministrativi dell'Assicurato.

2.5 INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI - codice 676

La Compagnia assicura il risarcimento delle perdite, derivanti da reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, a condizione che:

- a) tanto gli atti diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- b) il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione;
- c) il dipendente infedele sia stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Compagnia risponderà solo se l'attività criminosa abbia avuto inizio durante la validità dell'assicurazione.

Qualora nel periodo intercorrente fra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, la Compagnia risponderà unicamente delle perdite derivanti dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima e dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti di un unico reato.

La garanzia è operativa per la totalità dei dipendenti regolarmente iscritti nei libri paga obbligatori.

La somma assicurata rappresenta il massimo che la Compagnia è tenuta a pagare per ciascuna annualità assicurativa.

Le perdite risarcibili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti sia che essi facciano parte del patrimonio dell'Assicurato sia che di essi debba rispondere per essergli stati affidati da terzi, dedotto il valore di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente e di ogni recupero.

Sono esclusi dal risarcimento i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto.

L'assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, senza diritto per l'Assicurato a rimborso di premio.

2.6 IMPIEGO MOBILE DI ATTREZZATURE E STRUMENTI PROFESSIONALI - codice 763

La garanzia comprende, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, le attrezzature e gli strumenti professionali, adibiti dall'Assicurato all'attività dichiarata, durante l'impiego al di fuori dell'ufficio e/o studio a condizioni che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

1) L'assicurazione opera esclusivamente per il furto degli enti assicurati quando:

a) sono posti sottotetto di fabbricati diversi da quelli dell'ufficio e/o studio indicato in polizza. Ciò a condizione che il furto sia stato commesso con le modalità previste all'art. 1.1 della GARANZIA BASE lett. a);

b) sono lasciati su autoveicoli. Ciò alle seguenti condizioni:

– i beni devono essere riposti nel bagagliaio e il veicolo, provvisto di tetto rigido, deve sostare con le portiere chiuse a chiave ed i cristalli completamente rialzati;

– il furto deve essere commesso con scasso dei mezzi di chiusura del veicolo;

– il veicolo, limitatamente alle ore notturne dalle ore 21.00 alle 7.00, deve essere ricoverato in una rimessa pubblica o privata, oppure in un parcheggio custodito;

– la garanzia è prestata con lo scoperto del 25%.

FURTO E RAPINA

2) L'assicurazione copre inoltre la sottrazione, compiuta sull'Assicurato o su un suo dipendente incaricato, delle attrezzature e degli strumenti professionali a seguito di:

- c) furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona che trasporta i beni;
- d) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona che trasporta i beni ha indosso od a portata di mano i beni stessi;
- e) furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni (scippo);
- f) rapina.

Ciò alle seguenti condizioni:

- durante l'impiego al di fuori dell'ufficio e/o studio dalle ore 7.00 alle ore 23.00;
- con uno scoperto del 20% che, in caso di rapina, è ridotto al 10%.

La presente garanzia opera in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

2.7 PORTAVALORI - codice 473

L'assicurazione copre la sottrazione di valori portati dall'Assicurato, da uno dei suoi familiari o da un dipendente incaricato, fuori dai locali dell'esercizio per trasferirli al domicilio dell'Assicurato, alle banche, a fornitori o a clienti e viceversa, a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina.

La garanzia è prestata:

- durante l'orario di servizio tra le ore 7 e le ore 23;
- per portavalori di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni;
- in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano;
- con uno scoperto del 20% che in caso di rapina è ridotto al 10%.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella facciata della "PARTE B" della polizza

2 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

A parziale deroga del primo alinea della lettera **a)** dell'art. 1.1 - Rischi assicurati - della Garanzia Base, l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per

l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee nonché di ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm., o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

In caso di sinistro, qualora per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra convenuti, ma comunque ricorrono almeno i casi previsti dall'articolo prima derogato, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione del **25%** di scoperto. Se detto scoperto fosse operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del **25%**, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

87 DANNI INDIRETTI A PERCENTUALE

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. **g)** della GARANZIA BASE, sull'importo di ogni sinistro indennizzabile alle partite CONTENUTO sarà liquidato un ulteriore **20%** forfettario a favore dell'Assicurato a titolo di indennizzo di danni o spese causati indirettamente dal sinistro.

L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare la somma assicurata alle partite stesse.

201 IMPIANTO DI ALLARME

Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto del tipo volumetrico e/o perimetrale e dotato almeno dei seguenti requisiti:

- a) n. 1 centralina autoprotetta;
- b) n. 2 sirene autoalimentate e autoprotette, di cui una posta all'esterno dei locali e l'altra all'interno;
- c) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- d) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;

- e) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- f) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Durante il periodo di interruzione il Contraente deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso.

Nel caso in cui l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e il Contraente non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del **25%** di scoperto.

203 IMPIANTO DI ALLARME "CON REGISTRATORE E TRASMISSIONE A DISTANZA DI EVENTI"

Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da Ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti:

- a) n. 1 centralina autoprotetta;
- b) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;

- c) registratore di eventi (di controllo);
- d) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica e/o ponte radio.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- e) ad inserire il sistema d'allarme ogni qualvolta i locali rimangono incustoditi;
- f) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- g) a presentare, su richiesta della Compagnia, Certificato di Manutezione redatto almeno una volta l'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- h) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Durante il periodo di interruzione il Contraente deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso.

Nel caso in cui l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e il Contraente non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del **25%** di scoperto.

252 ESCLUSIONE DEI BENI IN LEASING

Dalla garanzia sono esclusi i beni oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

DANNI AI VETRI E INSEGNE

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:

VETRI - CRISTALLI - INSEGNE

Lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi) e/o materiale plastico/sintetico rigido, piane o curve, sia fisse che mobili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni. Sono comprese le lastre costituenti INSEGNE, anche poste all'esterno dei locali purché nell'ambito dell'attività dichiarata, a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni.

Sono escluse le lastre oggetto di compravendita e/o costituenti campionario nonché le lastre aventi valore artistico e/o d'antiquariato.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati/Rischi Esclusi

1.1 RISCHI ASSICURATI

La Compagnia indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla presente Sezione, e cioè nella forma "a Primo Rischio Assoluto", le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre (compresi i costi di trasporto ed installazione ed esclusa qualsiasi altra spesa), ubicate nei locali dell'ufficio/studio indicato nella "Parte B" di polizza - con altre nuove, uguali ed equivalenti per caratteristiche, a seguito della loro rottura (con la precisazione che, ai fini della presente copertura, le scheggiature e le rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle lastre non costituiscono comunque rottura) a qualsiasi causa dovuta, ad eccezione di quelle in seguito espressamente escluse.

Sono comprese le rotture:

- a) determinate da **colpa, anche grave**, del Contraente o dell'Assicurato e delle persone delle quali Egli deve rispondere a norma di legge;
- b) verificatesi in occasione di **scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo**;
- c) verificatesi in occasione di **incendio, da fulmine, da scoppi, da esplosioni nonché di furto o di rapina** consumati e/o tentati;
- d) causate da grandine, uragano, tempesta, trombe d'aria e bufera e da urto di cose trascinate o crollate per effetto del vento, salvo ai lucernai.

1.2 RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione non comprende le rotture:

- a) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;

- b) verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- d) causate da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da mareggiate, da inondazioni, da alluvioni, da gelo;
- e) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- f) di sorgenti luminose e delle insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
- g) di lucernari per effetto degli eventi di cui al punto d) dell'art. 1.1 della Garanzia Base;
- h) di lastre oggetto di compravendita, e/o costituenti campionario e di lastre aventi valore artistico e/o d'antiquariato;
- i) di cornici, intelaiature e supporti in genere.

Sono altresì esclusi i danni indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

1.3 FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO

La garanzia è prestata con una franchigia di **€ 60,00** per sinistro.

1.4 TERZI INTERESSATI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

1.5 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - le società controllanti, controllate e collegate;
 - i clienti dell'Assicurato;
 - i fornitori dell'Assicurato;
 - i locatari e/o proprietari dei locali assicurati;
- purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

MACCHINE ELETTRONICHE

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Macchine da scrivere e da calcolo elettriche ed elettroniche, telex, telefax, fotocopiatrici, personal computer e mini elaboratori, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, supporti dati, modem, scanner, plotter, apparecchi di rilevazione e misura, impianti di prevenzione e di allarme, centralino telefonico compresi gli apparecchi utilizzatori, apparecchi elettromedicali (esclusi tomografi assiali computerizzati ed impianti per la risonanza magnetica) ed ogni altra apparecchiatura elettrica o elettronica inerente l'attività dell'ufficio e/o dello studio.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati/Rischi Esclusi

1.1 RISCHI ASSICURATI

La Compagnia, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma "a primo rischio assoluto", indennizza i danni materiali e diretti causati alle APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE assicurate, purché collaudate, trovantesi nell'ubicazione indicata e pronte per l'uso a cui sono destinate, causati da:

a) Fenomeni elettrici

Azione elettrica del fulmine, sovratensione, cortocircuito, variazione di corrente, arco voltaico od altri fenomeni elettrici, purché provocati da cause esterne agli apparecchi.

b) Errori dell'operatore

Imperizia, negligenza ed errata manovra.

c) Difetti di funzionamento

Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di automatismi di regolazione e segnalazione.

d) Qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.

Sono inoltre compresi:

e) Colpa grave

I danni derivanti dagli eventi garantiti dal settore elettronica determinati da colpa grave.

f) Spese per la ricostruzione dei dati memorizzati su supporti

Se i supporti dati subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, la Compagnia, fino ad un massimo del 10% della somma assicurata, indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi.

L'indennizzo è corrisposto all'Assicurato solo se la ricostruzione dei dati si rende necessaria e se comunque avviene entro un anno dalla data del sinistro.

Sono escluse le spese derivanti da errata registrazione

di dati, cancellazione per errore, cestinatura per svista.

g) Maggiori spese per mancato funzionamento

Se gli enti assicurati subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, che provoca l'interruzione totale o parziale del funzionamento, la Compagnia, indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute, rispetto a quelle normali, per la prosecuzione della funzione svolta dalla cosa danneggiata e costituite da:

- uso di un apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- utilizzo di servizi effettuati da terzi.

La garanzia è prestata fino ad un massimo indennizzo giornaliero di € 100,00 e per un periodo di indennizzo massimo di 30 giorni, per ogni sinistro.

La Compagnia riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato.

h) Spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità

Le spese necessariamente sostenute per la riparazione e/o il rimpiazzo delle cose danneggiate, fino alla concorrenza di € 2.500,00 ed in eccedenza alla somma assicurata.

i) Spese di sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento

Le spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica e le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi, per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 ed in eccedenza alla somma assicurata.

l) Conduttori esterni

I danni ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato dovesse sostenere in caso di danno indennizzabile a detti conduttori.

Per conduttori esterni devono intendersi tutti i cavi che collegano i singoli apparecchi all'impianto elettrico fisso del fabbricato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 ed in eccedenza alla somma assicurata.

1.2 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i guasti e i danni:

- a) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate, o dovuti alla inosservanza delle norme per la corretta manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore delle stesse;

- b) di natura elettrica verificatisi senza concorso di causa esterna;
- c) derivanti da eventi assicurabili nei settori **INCENDIO, FURTO E RAPINA** della presente polizza;
- d) causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) causati, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, da: deperimento, corrosione, incrostazione, logoramento, usura, alterazione naturale;
- f) verificatisi a seguito di trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dei locali di pertinenza dell'ufficio e/o dello studio;
- g) a tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade od altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di un danno indennizzabile verificatosi nelle cose assicurate;
- h) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- i) causati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, uragano, bufèra, grandine ed ogni altra perturbazione atmosferica, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina;
- l) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- m) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- n) non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

Sono inoltre esclusi:

- o) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- p) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- q) relativamente agli impianti ed apparecchi elettromedicali ed odontoiatrici sono esclusi dalla garanzia i danni a testate di turbine, utensili ed accessori per trapani e tutte le parti che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano conseguenti ad altri danni indennizzabili a termini della presente polizza; sono inoltre esclusi i danni verificatisi in conseguenza di campi di energia.

1.3 FRANCHIGIA

La garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro.

1.4 SISTEMI DI PROTEZIONE

Qualora l'apparecchio non sia dotato di un sistema di protezione contro le sovratensioni sulle reti di alimentazione e trasmissione dati quale un gruppo di continuità e/o scaricatori di sovratensione e/o stabilizzatori di tensione oppure, pur essendo installato, la sovratensione danneggi l'apparecchio senza danneggiare tale sistema di protezione, la Compagnia indennizzerà il danno previa detrazione dello scoperto del **25%** con il minimo della franchigia prevista all'art. **1.3**.

1.5 TERZI INTERESSATI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella facciata della "PARTE B" di polizza.

252 ESCLUSIONE DEI BENI IN LEASING

Dalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

810 SISTEMI DI PROTEZIONE

Il Contraente dichiara che gli impianti elettrici hanno i seguenti requisiti:

- sono realizzati in conformità a quanto previsto dalla legge 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti" e successive modifiche ed integrazioni;
- sono protetti da scaricatori di sovratensioni, con capacità nominale di scarica di almeno 10 KA, forma d'onda 8/20 microsecondi (norme C.E.I. 81/1 III edizione).

Il Contraente dichiara inoltre che:

- tutte le condutture metalliche degli impianti che entrano ed escono dai locali sono collegate, tramite un collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra.

In caso di non rispondenza dei requisiti di cui sopra, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del **30%** di scoperto. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del **30%**, la franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.

RESPONSABILITÀ CIVILE

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:

DANNI CORPORALI

La morte o le lesioni personali.

DANNI MATERIALI

La distruzione o il danneggiamento di cose.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

PERDITE PATRIMONIALI

Pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o danni materiali.

INTROITI

Il volume di affari relativo all'attività oggetto di assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA e delle cessioni di beni ammortizzabili.

1. GARANZIA BASE

Rischi assicurati/Rischi esclusi

PREMESSA

Le seguenti condizioni di assicurazione sono completate dall'appendice integrativa relativa all'attività professionale espletata dall'Assicurato.

1.1 RISCHI ASSICURATI

a) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di *danni corporali*, di *danni materiali* e di *perdite patrimoniali* – come meglio precisato nell'appendice integrativa di polizza – involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispendere.

b) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI (R.C.O.) - COMPRESO DANNO BIOLOGICO

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)
per gli infortuni (escluse le malattie professiona-

li) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo N. 38 del 23/2/2000.

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

b2) ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni)

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, N. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma **b1)** per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).

Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di **€ 2.500,00** per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

b3) buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso l'I.N.A.I.L., quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

c) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI NON SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI (R.C.I.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *danni corporali* (escluse le malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.

d) RIVALSA I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222.

e) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni invo-

lontaneamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P., entro i massimali previsti per la garanzia R.C.O.

f) COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione comprende le responsabilità derivanti all'Assicurato a norma dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell'art. 4.2 lett. e) delle condizioni di polizza (PARTE C).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

g) INTERRUZIONE O SOSPENSIONE, MANCATO O RITARDATO INIZIO DI ATTIVITÀ DI TERZI

L'assicurazione comprende i danni e/o le perdite patrimoniali - come meglio precisato nell'appendice integrativa di polizza - derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del **10%** per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di **€ 2.500,00** e fino alla concorrenza di un massimale di **€ 125.000,00** per ciascun periodo assicurativo annuo.

h) ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi dipendenti sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 N. 1124) per i danni derivanti dalle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti l'attività principale dichiarata:

- a)** servizi di sorveglianza, anche armata;
- b)** visita ai clienti, fornitori, enti pubblici, uffici e/o esercizi in genere, partecipazione a convegni, congressi e seminari;
- c)** proprietà o uso di cani;
- d)** proprietà ed uso di velocipedi in genere;

- e)** proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, targhe, cartelli pubblicitari e striscioni, il tutto ovunque installato;
- f)** proprietà e gestione nell'ambito dell'ufficio/studio di distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- g)** utilizzazione di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell'ufficio/studio, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
- h)** lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- i)** manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
- l)** utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche e serbatoi di carburante;
- m)** committenza dei rischi suelencati.

1.2 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originarie da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

1.3 MASSIMO RISARCIMENTO

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e/o R.C.I. e/o R.C.O., il massimo esborso della Compagnia non potrà superare il massimale previsto in polizza.

1.4 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

1.5 RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Nel caso di responsabilità solidale l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella facciata della "PARTE B" di polizza.

1 REGOLAZIONE DEL PREMIO (a deroga dell'articolo "Adeguamento del premio in base all'importo degli introiti" - PARTE C di polizza)

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel

conteggio indicato in polizza – che deve intendersi come premio minimo annuo – ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume di affari (fatturato esclusa IVA);
- degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione effettuata dalla Compagnia.

b) Innosservanza dell'obbligo di comunicazione di dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza dovuta,

il premio, anticipato in via provvisoria per le rate

successive, viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma **a)** e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della Legge n. 675 del 31/12/1996, per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

TUTELA GIUDIZIARIA

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:

SINISTRO

Il fatto che genera la controversia.

SPESE LEGALI E PERITALI

Le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza.

Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali, ecc.).

INTROITI

Il volume di affari relativo all'attività oggetto di assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA e delle cessioni di beni ammortizzabili.

1. GARANZIA BASE

Rischi assicurati/Rischi esclusi

1.1 RISCHI ASSICURATI

La Compagnia assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le SPESE LEGALI E PERITALI, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti involontari connessi all'attività dichiarata in polizza.

La copertura è prestata a condizione che l'Assicurato sia in possesso delle regolari autorizzazioni ed iscrizioni previste dalla legge per l'esercizio della attività professionale dichiarata in polizza. La garanzia è prestata anche a favore dei dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro matricola e dei familiari che con lui collaborano all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza. Nel caso di controversie tra Assicurati con la presente polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente/Assicurato.

La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi:

a) Danni subiti

Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti – colposi o dolosi – di altri soggetti.

b) Danni causati

Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi dell'Assicurato, compreso l'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da

comportamento illecito continuativo.

La garanzia tutela l'Assicurato anche per le controversie relative a fatti colposi o dolosi di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

c) Difesa penale

Difesa penale per reato colposo ivi comprese le contravvenzioni.

d) Rapporti di lavoro

Controversie individuali di lavoro relative ai propri dipendenti iscritti a libro matricola.

e) Locali ad uso ufficio/studio

Controversie relative alla locazione ed alla proprietà dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività;

f) Inadempienze contrattuali

Controversie nascenti da pretese inadempimenti contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 1.500,00.

1.2 RISCHI ESCLUSI

La garanzia non è operante per le controversie:

- a)** derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salva l'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato;
- b)** derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- c)** inerenti al recupero di crediti;
- d)** relative a rapporti tra soci, amministratori, associati quando il Contraente è una Società o uno studio associato;
- e)** di natura contrattuale nei confronti della Compagnia;
- f)** nei confronti di enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;
- g)** relative a sinistri di inquinamento dell'ambiente;
- h)** relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i)** di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- l)** derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- m)** derivanti da vertenze sindacali e/o di lavoro, salvo quanto previsto all'art. 1.1 lettera **d)**;
- n)** derivanti dall'attività di amministratore di Società e/o Enti.

1.3 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

a) **Danni subiti - Rapporti di lavoro - Locali ad uso ufficio/studio - Inadempienze contrattuali**

(escluse quelle relative a prestazioni professionali effettuate dall'Assicurato)

L'assicurazione vale per le controversie insorte e denunciate alla Compagnia nel corso del periodo di validità dell'assicurazione e conseguenti ad atti o fatti originati nello stesso periodo.

b) **Danni causati - Difesa penale - Inadempienze contrattuali** *(prestazioni professionali effettuate dall'Assicurato)*

b1) L'assicurazione vale per le controversie insorte e denunciate alla Compagnia nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, a condizione che tali controversie siano conseguenti ad atti o fatti originatisi non oltre **tre anni** prima della data di effetto della garanzia. L'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto, di non essere a conoscenza di circostanze e situazioni che possono determinare controversie indennizzabili con la presente polizza.

b2) È tuttavia facoltà dell'Assicurato - o suoi eredi - richiedere alla Compagnia, nei soli casi di scioglimento del rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell'attività assicurata (escluso il caso di radiazione o sospensione dall'albo professionale) la prosecuzione della copertura alle denunce di sinistro presentate alla Compagnia entro 5 o 10 anni successivi alla cessazione della garanzia, purché relative a controversie determinate da fatti originati nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri denunciati nei suddetti periodi di proroga. La garanzia di cui al presente punto **b2)** si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di polizza con incasso del relativo premio.

c) Qualora il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

1.4 ESISTENZA DI COPERTURE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del codice civile attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile.

1.5 MASSIMO RISARCIMENTO

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia per ogni sinistro, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti, dalla durata e stato della controversia. In nessun caso la Compagnia risponderà per somme superiori a due volte il massimale per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

1.6 STUDI ASSOCIATI

Qualora l'Assicurato sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di polizza, è valida anche a favore dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti. Ai fini del conteggio del premio, l'Assicurato è tenuto a dichiarare l'ammontare complessivo degli introiti (al netto di Iva) fatturati sia come singolo professionista sia come studio associato, che comunque non può essere inferiore a quanto indicato nella tabella di cui all'art. **1.8**.

1.7 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da inadempimenti contrattuali, extracontrattuali e violazioni della legge penale verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende anche alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi negli altri Paesi dell'Unione Europea.

1.8 ADEGUAMENTO DEL PREMIO IN BASE ALL'IMPORTO DEGLI INTROITI

Premesso che all'atto della stipulazione della polizza gli introiti relativi al precedente anno solare non superano l'importo dichiarato in polizza dal Contraente, si conviene fra le Parti che:

- prima della scadenza di ogni rata annua il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Compagnia l'ammontare degli introiti relativi al precedente anno solare; ciò nella sola ipotesi in cui gli stessi dovessero appartenere ad una "fascia di introiti" diversa da quella dell'importo dichiarato in polizza (vedere Tabella che segue);
- il premio si intende automaticamente modificato in base ai coefficienti riportati nella Tabella che segue e dovrà essere pagato nei termini di cui all'art. **2** delle Condizioni Generali Comuni;
- se al momento del sinistro l'importo degli introiti relativo all'anno solare precedente risulta compreso in una fascia superiore a quella dell'importo dichiarato in polizza, l'indennizzo dovuto alla Compagnia sarà liquidato in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1898 del Codice Civile;

- la Compagnia può effettuare verifiche per le quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie.

Tabella Fasce di introiti e relativo coefficiente di premio

FASCE DI INTROITI	COEFFICIENTI DI PREMIO
Fino a € 50.000,00	100
oltre € 50.000,00 e fino a € 125.000,00	150
(*) oltre € 125.000,00 e fino a € 250.000,00	220
oltre € 250.000,00 e fino a € 375.000,00	320
oltre € 375.000,00 e fino a € 500.000,00	400
Per fatturati superiori a € 500.000,00 il premio dovrà essere concordato.	
(*) Fascia di introiti minima per gli studi associati	

1.9 FRANCHIGIA

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00, per ogni sinistro.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella facciata della "PARTE B" di polizza.

1 REGOLAZIONE DEL PREMIO (a deroga dell'articolo 1.8 "Adeguamento del premio in base all'importo degli introiti" - Garanzia Base)

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume di affari (fatturato esclusa IVA);
- degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione effettuata dalla Compagnia.

b) Innosservanza dell'obbligo di comunicazione di dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza dovuta,

il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma **a)** e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione di contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della Legge n. 675 del 31/12/1996, per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

17 GARANZIA DANNI AMBIENTALI

A deroga di quanto previsto all'art. 1.2 lettera **g)** delle condizioni di polizza (Garanzia Base) - Rischi Esclusi - la garanzia è operante anche per le controversie relative a sinistri di inquinamento dell'ambiente.

20 PREGRESSA ILLIMITATA

L'articolo 1.3 - comma **b1)** delle condizioni di polizza (Garanzia Base) si intende modificato come segue:

b1) L'assicurazione vale per le controversie insorte e denunciate alla Compagnia nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'atto o il fatto che ha originato la controversia. L'Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto - di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare controversie indennizzabili con la presente polizza. Restano validi e confermati i commi **b2)** e **c)** dell'art. 1.3 delle condizioni di polizza (Garanzia Base).

1. NORME DEI SETTORI INCENDIO, FURTO E RAPINA, MACCHINE ELETTRONICHE, DANNI AI VETRI O INSEGNE

1.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) fare denuncia agli organi di polizia o alla Autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino il settore FURTO e RAPINA;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro, senza avere diritto ad alcuna indennità per tale titolo;
- d) darne avviso alla Compagnia **entro 3 giorni** (immediatamente per telegramma in caso di sinistro grave); la riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso, però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, non può venire modificato se non nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso del sinistro, il Contraente o l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
- e) fornire alla Compagnia **entro i 5 giorni successivi**:
 - l'elenco delle cose colpite da sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, specificando le circostanze dell'evento;
 - la copia della eventuale denuncia fatta alle Autorità;
- f) denunciare inoltre tempestivamente la distruzione o sottrazione di titoli di credito, se garantiti, anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.

Successivamente, a richiesta tanto della Compagnia che dei Periti, il Contraente o l'Assicurato deve:

- g) mettere a disposizione tutti i documenti o i mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore delle cose assicurate, nonché dell'avvenimento e dell'entità del danno;
- h) presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

1.2 INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI SALVATAGGIO O DI AVVISO

Il Contraente o l'Assicurato, che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all'indennità. Se il Contraente o l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Compagnia ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

1.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzognieri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.

1.4 RECUPERO DELLE COSE RUBATE O RAPINATE

Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla Compagnia. In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Compagnia dell'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima dell'indennizzo del danno, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro.

1.5 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

- b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

1.6 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

La determinazione dei danni viene eseguita secondo le norme seguenti:

- a) SETTORI INCENDIO, MACCHINE ELETTRONICHE

a.1) per i danni ai locali si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle soltanto danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui;

a.2) per i danni ad arredamenti ed attrezzature nonché apparecchiature elettriche ed elettroniche, si stima l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate). Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui ed i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori dal territorio dello Stato italiano. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, aerei o con mezzi di trasporto diversi dal normale, salvo quanto previsto all'art. 1.1 lett. h) della Garanzia Base del settore MACCHINE ELETTRONICHE.

Resta convenuto che:

- in nessuno dei casi di cui ad **a.1)** e **a.2)** potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo valore effettivo, determinato al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento stabilito in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause;
- il pagamento della differenza tra l'indennizzo, calcolato in base alle condizioni di polizza, e il valore effettivo di cui sopra, è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Compagnia, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

b) SETTORI FURTO E RAPINA, DANNI AI VETRI - INSEGNE

b.1) per i danni al contenuto/vetri - insegne

- I)** l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore delle cose assicurate al momento del sinistro ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro;
- II)** qualora sia operante l'adeguamento automatico di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali Comuni, per il calcolo dell'ammontare del danno si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso di furto o nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al

momento del sinistro, delle cose danneggiate) o - qualora le cose danneggiate siano suscettibili di riparazione - l'importo totale delle relative spese (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro.

Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dagli eventuali residui.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

Resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo valore effettivo, determinato al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento stabilito in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause.

b.2) per i titoli di credito:

- salvo diversa pattuizione la Compagnia non pagherà l'importo per essi indennizzabile prima delle rispettive scadenze;
- l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo, per essi percepito, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

b.3) per gli effetti cambiari:

- l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

1.7 PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte, secondo le norme di cui alle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO riportate sul retro della "PARTE B" di polizza, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (art. 1907 del Codice Civile).

Se però la suddetta eccedenza risulta:

- inferiore o uguale al 15%, la Compagnia rinuncia all'applicazione della regola proporzionale;
- superiore al 15%, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato aumentato di detta percentuale e quello risultante al momento del sinistro.

La percentuale suindicata viene ridotta al 5% in caso di rinuncia all'adeguamento automatico di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali Comuni.

Il presente articolo non si applica quando l'assicurazione è prestata nella forma a "primo rischio assoluto".

1.8 REINTEGRO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE IN SEGUITO A SINISTRO FURTO E RAPINA

In caso di sinistro che riguardi il settore FURTO e

RAPINA, le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti.

Si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata di un pari importo.

Il Contraente si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza col pagamento dell'indennizzo. L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.

1.9 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito dalla Compagnia presso la propria sede ovvero presso la sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia e sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se sull'ammontare dell'indennizzo viene notificato un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Compagnia, a carico di questa non decorrono interessi. La Compagnia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito, a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.

1.10 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di richiedere, non prima di 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso, che l'Assicurato fornisca prova inequivocabile della ripresa dell'attività e che l'importo indennizzabile superi sicuramente l'importo complessivo di:

- € 25.000,00 in caso di sinistro che riguardi il settore INCENDIO;
- € 5.000,00 in caso di sinistro che riguardi i settori FURTO E RAPINA, MACCHINE ELETTRONICHE.

L'obbligo della Compagnia dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00.

2. NORME DEL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

2.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

a) Agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare denuncia alla Compagnia **entro 3 giorni**, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o

di notevole gravità. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;

- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Compagnia lo richiede, per un componimento amichevole;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità;

b) Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I.) il Contraente o l'Assicurato deve:

- denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni, e ciò **entro 3 giorni** da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;
- dare avviso alla Compagnia **entro 3 giorni** dal verificarsi dell'infortunio subito dal dipendente non soggetto all'assicurazione obbligatoria (I.N.A.I.L.) o dare notizia, appena ne abbia conoscenza, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale;
- dare comunicazione alla Compagnia - **entro 3 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza - di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o dai suoi aventi diritto, nonché dall'I.N.A.I.L. per conseguire o ripetere risarcimenti, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Compagnia ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato.

2.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE DI RESISTENZA

La Compagnia assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

3. NORME DEL SETTORE TUTELA GIUDIZIARIA

3.1 OBBLIGHI E GESTIONE DEL SINISTRO

a) Se l'Assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, entro 3 giorni dal ricevimento, deve fare denuncia di sinistro all'Agenzia a cui è assegnata la polizza e, unitamente alla denuncia, deve fornire:

- una copia dell'eventuale atto da impugnare;
- una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati;
- il nominativo dei legali o dei periti a cui ha assegnato la causa.

b) Se l'Assicurato intende dar corso ad un'azione per tutelare i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale, prima di inviare il relativo atto o affrontare qualunque spesa, deve ottenere il preventivo benestare della Compagnia, fermo restando a suo carico l'onere di interruzione dei termini di prescrizione. A tale scopo il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare denuncia all'Agenzia a cui è assegnata la polizza;
- fornire tutta la documentazione utile alla valutazione della controversia;
- fornire il nominativo dei legali o dei periti a cui intende assegnare la vertenza.

La Compagnia si impegna a far pervenire all'Assicurato, entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, la propria valutazione sulla controversia e sull'opportunità di iniziare la vertenza. La Compagnia può richiedere ulteriore documentazione, in tal caso il termine di 90 giorni decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione.

Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Compagnia, l'Assicurato potrà dar corso all'azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute. Nel caso in cui la Compagnia, nei termini sopra indicati, sconsigli di iniziare l'azione giudiziaria, l'Assicurato può comunque agire per proprio conto e qualora l'esito sia a lui favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

c) L'Assicurato autorizza la Compagnia ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni

utile informazione nonché copia di atti o documenti.

d) **Diritto di scelta:** l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia anche in caso di conflitto di interessi con la Compagnia o di instaurazione di un procedimento giudiziario. Il diritto si estende alla scelta del perito.

3.2 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

La Compagnia liquiderà all'Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Spetta alla Compagnia quanto liquidato all'Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art. 1916 del Codice Civile. Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, la Compagnia terrà indenne l'Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi.

3.3 ARBITRATO IRRITUALE

Fermo restando il diritto delle Parti di adire gli organi di ordinaria giurisdizione, qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto, le Parti potranno devolvere la controversia ad un arbitro che provveda secondo equità ed in forma irrituale. L'arbitro sarà nominato, su istanza di una delle Parti, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti risponde della metà delle spese dell'arbitro. Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro.

4. NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI

4.1 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Compagnia, non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa a valersi della facoltà di recesso.

CONDIZIONI GENERALI COMUNI

1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Compagnia. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
- con contante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.

È fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'art. 1901 c.c..

3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi

alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

6 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza.

8 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

10 ADEGUAMENTO AUTOMATICO

(Salvo rinuncia richiamando la Condizione Particolare 99 nella "PARTE B" di polizza).

Premesso che con:

- "indice" si intende l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato dall'I.S.T.A.T.;
- "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al mese di Settembre dell'anno precedente la scadenza di ciascuna rata annuale;
- "indice data sinistro" si intende l'indice relativo al mese precedente la data del sinistro;

si conviene quanto segue:

- nel corso della durata contrattuale le somme assicurate, i massimali ed i relativi premi verranno automaticamente adeguati in proporzione alle variazioni dell'"indice";
- in caso di sinistro le somme assicurate verranno adeguate in conformità al rapporto tra l'"indice data sinistro" e l'indice relativo al mese di scadenza annuale precedente al sinistro;
- la Compagnia rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione all'adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell'anno; di conseguenza il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale;
- qualora l'indice venga a superare il 100% di quello inizialmente stabilito, le parti possono convenire di non procedere all'adeguamento, ritenendo nulla e senza effetto la presente condizione.



UNIPOL
UGF ASSICURAZIONI

UGF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349
www.ugfassicurazioni.it - Capitale sociale Euro 150.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201
R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione
Albo Imprese Assicuratrici 1.00159 - Sedi operative: 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349
Casella postale AD 1705; 20097 San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea, 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252.

